



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice,

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

per la discussione della causa l'udienza del 22/05/2024 alle ore 12.30 .

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o.msg. e dell'estratto INI-PEC/REGINDE alla data della notifica.

considerato che l'art. 127-*bis* c.p.c. (in vigore dal 1° gennaio 2023) prevede che “*Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice*”;

rilevato che per la trattazione della presente causa non è prevista la presenza di soggetti *diversi* da quelli indicati nella norma richiamata;

ritenuto, pertanto, che possa disporsi la modalità di svolgimento dell'udienza con collegamento *a distanza* ex art. 127-*bis* c.p.c.;

rammentato che, ai sensi dell'art. 127-*bis*, co. 2, c.p.c., ciascuna parte *costituita* può chiedere che l'udienza si svolga in *presenza* entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento disponente la trattazione da remoto (qualora il provvedimento riguardi la prima udienza di comparizione e venga emesso prima della costituzione della parte convenuta/resistente, detto termine deve intendersi decorrente dalla data di costituzione *tempestiva*);

P.Q.M.

- DISPONE che l'udienza, nel giorno e nell'ora già fissati, si svolga secondo la modalità con collegamento *a distanza* prevista dall'art. 127-*bis* c.p.c., mediante il seguente link:

https://teams.microsoft.com/join/19:7bKLIWon3cFRumvs3tUhesigYv21FrCC_xWp21cxaQ1@thread.tacv2/1671457097605?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22bef21047-bd70-416c-a6a2-e67af87c3ad8%22%7D

- AVVERTE che le parti non ancora costituite con difensore (ed eventualmente destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento) potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell’udienza;

- INVITA i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.

Si comunichi.

Milano, 06/03/2024 ...

IL GIUDICE
dott.ssa Paola Ghinoy

Brevi istruzioni operative per la partecipazione con collegamento *a distanza*

1. Il messaggio di invito a partecipare all’udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web.
2. Qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*.
3. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.
4. Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “immetti il nome”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.
5. Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica),

muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati ex artt. 150 o 151 c.p.c. e ritenuto che sia maggiormente idonea a garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio la prima forma

P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per quanto di competenza.

Milano, 06/03/2024

Il Giudice

Dott.ssa Paola Ghinoy